



COMUNE DI BUCINE
Provincia di AREZZO

ORIGINALE

Registro Generale n. 48

Settore 2 Finanze e tributi

N. 3 DEL 28-05-2020

Ufficio: ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Oggetto: DISPOSIZIONI IN MERITO AI MERCATI DI AMBRA E BADIA
AGNANO**

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di maggio, il SINDACO Benini Nicola

CONSIDERATO che la prima edizione del mercati di Ambra del mese di Giugno 2020 ricade nel giorno 2, Festa delle Repubblica, e che i titolari di concessione di posteggio hanno dato disponibilità ad anticipare tale edizione del mercato al giorno 1 Giugno 2020;

VISTO il vigente regolamento per il Commercio su aree pubbliche che all'art. 25 recita "[...] qualora l'amministrazione ne ravveda l'opportunità e previa verifica delle reali presenze degli operatori, può organizzare le edizioni del mercato durante le festività ovvero anticiparle o posticiparle"

VISTA la propria ordinanza Sindacale n. 43 del 18 Maggio 2020 il cui preambolo e le cui motivazioni si intendono espressamente riportati, con cui veniva disposto che "[...]Di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, ad una sospensione ad una sospensione temporanea dello svolgimento del mercato di Badia Agnano, non insistendo su di esso nessun posteggio dato in concessione decennale. L'area rimane a disposizione per gli operatori del commercio su aree pubbliche itineranti, i quali potranno occupare il suolo pubblico secondo le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 del vigente regolamento per il commercio su area pubblica"

CONSIDERATO che, a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico, riguardante le necessità di approvvigionamento della frazione di Badia Agnano e la sicurezza dell'area mercatale, si rende necessario procedere alla riapertura del mercato;

CONSIDERATO inoltre che lo stato di occupazione dei posteggi del mercato di Badia Agnano non presenta posteggi occupati a mezzo di concessione decennale;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere, fino al termine della dichiarazione dello stato di emergenza e comunque fino a ulteriore valutazione della situazione epidemiologica, ad una nuova definizione della configurazione dei posteggi del suddetto mercato così definita:

- A) N. 2 Posteggi alimentari contraddistinti nel vigente piano di Commercio di Commercio su aree pubbliche dai numeri 10 e 3, con l'avvertenza che il posteggio 10 è traslato nell'area attualmente occupata dal posteggio n. 2;
- B) N. 2 Posteggi non alimentari contraddistinti nel vigente piano di Commercio di Commercio su aree pubbliche dai numeri 4 e 5;

RAVVISATA la necessità di procedere ad emettere la presente ordinanza al fine di permettere lo svolgimento del mercato di Ambra nel giorno 1 Giugno 2020 e la riapertura del mercato di Badia Agnano;

VISTI;

- Il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (TUEL),
- D.L. 16 maggio 2020 , n. 33 e del
- Il vigente Regolamento comunale per il commercio su area pubblica;

ORDINA

- A) Che la prima edizione del mercato di Ambra del mese di Giugno 2020 si svolga il giorno 1.
- B) La riapertura del mercato di Badia Agnano, nei giorni stabiliti dal vigente piano del Commercio su aree pubbliche; la configurazione dei posteggi del suddetto mercato è così definita:
 - N. 2 Posteggi alimentari contraddistinti nel vigente piano di Commercio di Commercio su aree pubbliche dai numeri 10 e 3, con l'avvertenza che il posteggio 10 è traslato nell'area attualmente occupata dal posteggio n. 2;
 - N. 2 Posteggi non alimentari contraddistinti nel vigente piano di Commercio di Commercio su aree pubbliche dai numeri 4 e 5;

SI RIBADISCE INOLTRE CHE

- a) L'area compresa tra i posteggi dovrà essere interdetta al pubblico, sia per la vendita che per la circolazione pedonale, ad opera degli operatori commerciali; pertanto la vendita della merce potrà avvenire unicamente nella parte frontale del posteggio;
- b) L'accesso all' area di vendita per i posteggi utilizzati in modo da consentire l'accesso all'area in concessione da parte della clientela è ammesso, nel rispetto in ogni caso della distanza interpersonale di un metro, per un numero massimo di due clienti contemporaneamente;
- c) Il servizio polizia municipale e personale incaricato dalla amministrazione comunale è deputato a verificare il rispetto, delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nonché delle disposizioni regionali e statali in merito a contingentamento delle persone ammesse nell'area mercatale, rispetto delle distanze interpersonali e ogni altra disposizione statale o Regionale;

- d) In ogni caso ogni operatore dovrà delimitare il proprio banco tenendo a distanza la clientela di almeno un metro durante l'ordinazione o l'attesa di accesso all'interno dell'area di vendita;
- e) L'accesso all'area del mercato sarà consentito solo indossando correttamente la mascherina ai sensi della ordinanza regionale N° 57 del 17 maggio 2020;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza a mezzo del messo comunale di questo Ente sull'Albo pretorio informatico e ne venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione dell'Ente;

La trasmissione della presente ordinanza a:

- S.U.A.P. per informazione ed alle Associazioni di Categoria per l'opportuna divulgazione agli associati;
- Stazione Carabinieri;

La Polizia Municipale è incaricata della esecuzione della presente.

AVVERTE CHE

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 25 marzo 2020 n.19.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Benini Nicola

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate